



Comune di Laigueglia

Via Genova 2 - C.A.P. 17053
Tel. 0182/69111 - fax 0182/6911301
E-Mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it
PROVINCIA DI SAVONA



REGOLAMENTO di IGIENE URBANA e per il SERVIZIO di RACCOLTA, TRASPORTO e SMALTIMENTO dei RIFIUTI URBANI ed ASSIMILATI

REGOLAMENTO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 09/06/2011

INDICE

CAPITOLO 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- art. 1 – obiettivi della gestione rifiuti
- art. 2 – riferimenti normativi
- art. 4 – definizioni
- art. 5 – classificazione dei rifiuti
- art. 6 – esclusioni
- art. 7 – assimilazioni dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
- art. 8 – attività di competenza dei produttori o detentori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi

CAPITOLO 2- FORME DI GESTIONE – VIGILANZA

- art. 9 – forme di gestione
- art. 10 – vigilanza sul servizio
- art. 11 – ordinanze contingibili ed urgenti
- art. 12 – disinfezione e disinfestazione di mezzi e delle attrezzature
- art. 13 – tutela sanitaria del personale addetto al servizio

CAPITOLO 3 - SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- art. 14 – criteri generali
- art. 15 – requisiti per l'attuazione
- art. 16 – sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
- art. 17 – conferimento differenziato dei rifiuti mediante la raccolta DOMICILIARE
- art. 18 – conferimento differenziato dei rifiuti presso centro di raccolta
- art. 19 – conferimento differenziato dei rifiuti presso appositi contenitori dislocati sul territorio
- art. 20 – trasporto e smaltimento o recupero
- art. 21 – pulizia del suolo pubblico
- art. 22– pulizia delle aree mercato, feste, sagre e manifestazioni in genere
- art. 23 – pulizia aree occupate da esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali
- art. 24 – pulizia aree occupate da spettacoli viaggianti, mercatini e fiere ecc.
- art. 25 – estirpazione delle erbe
- art. 26 – pulizia fontanelle comunali
- art. 27 - caditoie e pozzetti stradali
- art. 28 - rifiuti cimiteriali da esumazione, estumulazione e attività manutentive
- art. 29 – rimozione di discariche abusive
- art. 30 – obbligo di tenere puliti terreni non occupati da fabbricati
- art. 31 – sgombero della neve – obblighi dei frontisti
- art. 32 – disposizioni per proprietari di animali domestici
- art. 33 – disposizioni per esecutori di interventi edilizi
- art. 34 – attività delle associazioni di volontariato
- art. 35– educazione e informazione alla cittadinanza

CAPITOLO 4 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

- art. 36 – norme relative allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e pericolosi
- art. 37 – rifiuti urbani provenienti da strutture sanitarie ed assimilate

CAPITOLO 5 - SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

- art. 38 - obblighi e divieti generali
- art. 39 – sanzioni
- art. 40 – riferimento alla legge
- art. 41 – efficacia del presente regolamento – entrata in vigore
- art. 42 – allegati

CAPITOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI

Con la redazione del presente regolamento il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi primari:

- 1) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio ed alla sua difesa, salvaguardando sia le condizioni igienico-sanitarie della collettività che quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio nell'impiego delle materie prime e nell'utilizzo delle fonti energetiche;
- 2) informare e sensibilizzare i cittadini in riferimento all'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
- 3) considerare pertanto la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure, dettate da motivi di sicurezza igienico-ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termoutilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.198 del D.Lgs. n.152/06, rimanda, oltre che alle disposizioni di legge citate dallo stesso Decreto Legislativo che regola la materia, ai successivi Decreti Ministeriali di attuazione. Il Regolamento si informa inoltre alle disposizioni della L.R. del 1 Luglio 1993 e s.m.i. ed al regolamento tipo regionale del 11 Aprile 1994 e s.m.i.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di spazzamento, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, lo stoccaggio e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- d) devono essere evitati inconvenienti da rumori ed odori;
- e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali-quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragioni di queste, il Comune promuoverà, mediante accordi e contratti di programma con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare le possibili forme di raccolta differenziata che conducano al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-

utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite.

ART. 4 – DEFINIZIONI

In conformità al D.Lgs. n.152/06 e successive modificazioni, ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) rifiuti: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A parte 4° del D.Lgs n.152/06 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e il soggetto che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore di rifiuti o il soggetto fisico o giuridico che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- g) smaltimento: tutte le operazioni previste nell'allegato B della parte 4° del D.Lgs. n.152/06;
- h) recupero: tutte le operazioni previste nell'allegato C della parte 4° del D.Lgs. n.152/06;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B della parte 4° del D.Lgs. n.152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C della parte 4° del D.L gs. n.152/06;
- k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, con le condizioni imposte dall'art.183 comma m) del D.Lgs. n.152/06;
- l) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- m) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento di rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- n) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.152/06, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
 - 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
 - 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
 - 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
 - 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
 - 5) abbiano un valore economico di mercato;
- o) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis del D.Lgs. n.152/06;
- p) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

- 1) il rischio ambientale e sanitario;
 - 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
 - 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
- q) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;
- r) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- s) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- t) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b) del D.Lgs. n.152/06;
- u) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.Lgs. n.152/06;
- v) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a) del D.Lgs. n.152/06;
- w) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- x) centro di raccolta rifiuti: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- y) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati in urbani e speciali a seconda della loro origine e in pericolosi o non pericolosi a seconda delle caratteristiche di pericolosità.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 152/06;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b),c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi ;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'art. 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto.

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati come tali nell'elenco contenuto nell'allegato D del D.Lgs. 152/06 e sulla base degli allegati G,H ed I del medesimo decreto.

ART. 6 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, conformemente all'art.185 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
 - 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - 2) i rifiuti radioattivi;
 - 3) i materiali esplosivi in disuso;
 - 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
 - c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato
2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183 del D.Lgs n.152/06: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

ART. 7 – ASSIMILAZIONI DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n.152/06, il presente Regolamento disciplina i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento.

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi.

ART. 8 – ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. n.152/06.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193

del D.lgs. n.152/06 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del del D.lgs. n.152/06, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

CAPITOLO 2

FORME DI GESTIONE – VIGILANZA

ART. 9 – FORME DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente Regolamento è esplicitata dal Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113 del D.Lg.vo n.267/00 e sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'autorità d'ambito ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Comune garantisce il servizio di raccolta differenziata su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi marciapiedi; nei parchi, giardini ed altre aree verdi pubbliche.

La gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati, nonché degli altri servizi di igiene ambientale, può avvenire mediante affidamento ad un Ente Gestore, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal rispettivo contratto di servizio.

Il Comune nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, può, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

ART. 10 – VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e in generale, alle attività di igiene urbana sull'intero territorio comunale, è fatta carico al corpo di Polizia Municipale, al personale dell'azienda preposta al servizio e dagli uffici comunali competente per materia.

L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono in via generale, gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, altri funzionari comunali o il personale specializzato individuato del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, i funzionari delle Unità Sanitarie Locali, le guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri soggetti indicati al precedente comma, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

ART. 11 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione dell'ordinanza, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro della salute, il Presidente della Regione e alle autorità d'ambito di cui all'art.201 del D.Lgs. n.152/06.

Restano salvi i poteri degli Organi di Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 12 – DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di gestione dei rifiuti di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 13 – TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di (o, in caso di servizio gestito attraverso Azienda Speciale, appalto in concessione o altre modalità indirette, ha l'obbligo di verificare che chi gestisce direttamente i servizi ottemperi ai medesimi obblighi):

- a) sottoporre il personale stesso almeno una volta all'anno ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'A.S.L. competente per territorio riterrà necessari;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

CAPITOLO 3

SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 14 – CRITERI GENERALI

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 15 – REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) del sistema di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

ART. 16 – SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 15 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a) servizi di raccolta domiciliare: gli utenti devono conferire i rifiuti in appositi sacchi e/o contenitori, nei giorni e negli orari stabili dall'Amministrazione Comunale, a bordo strada, su suolo pubblico o di uso pubblico, in corrispondenza del civico coincidente alla propria proprietà privata, fanno eccezione gli utenti che risiedono in vie private, corti o cortili i quali devono conferire i rifiuti all'imbocco/raccordo con la pubblica via.

Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico-sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio. I contenitori e sacchetti per la raccolta domiciliare non possono essere esposti sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli indicati per il ritiro. In caso di condomini superiori a cinque unità abitative o attività commerciali, artigianali, industriali, o di servizio, i rifiuti potranno essere conferiti dai suddetti utenti mediante l'utilizzo di contenitori dal volume variabile fino ad un massimo di 1.100 litri. Tali utenti, quali assegnatari dei contenitori, saranno responsabili degli stessi.

Fuori dall'orario e giorno di conferimento, gli appositi contenitori consegnati ai singoli utenti per la raccolta domiciliare, dovranno essere posizionati, all'interno delle proprietà private, salvo che vi sia una impossibilità oggettiva, verificata preventivamente dall'Amministrazione Comunale e uffici in accordo con i gestori del servizio, i quali stabiliscono eventuale posizione anche su suolo pubblico o di suo pubblico;

- b) servizi di raccolta presso il centro di raccolta: gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi containers/scarrabili e/o contenitori ubicati presso il centro di raccolta negli orari di apertura e con le modalità indicati nello specifico Regolamento del centro di raccolta e nel rispetto della specifica autorizzazione ai sensi del Decreto Ministeriale dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e s.m.i.;
- c) servizi di raccolta presso gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale: gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale, è vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio dall'Amministrazione comunale per la raccolta dei rifiuti. In particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

ART. 17 – CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI MEDIANTE LA RACCOLTA DOMICILIARE

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti al servizio di raccolta in modo differenziato per tipologia di materiale, le modalità di raccolta di seguito elencate, sono attivate contemporaneamente o in alternativa in relazione alle necessità, alle disponibilità tecniche ed economiche dell'Amministrazione comunale.

_ Frazione “indifferenziato”

Il rifiuto, comprensivo di umido e residuo secco indifferenziato (senza il rifiuto differenziabile, esempio, vetro, plastica e carta), deve essere conferito direttamente dall'utenza, solo ed esclusivamente in sacchi a perdere di polietilene trasparenti o semitrasparenti chiusi, o in appositi contenitori.

_ Frazione “resto” residuo secco indifferenziato

Il rifiuto, senza il rifiuto differenziabile (esempio, vetro, plastica, carta e umido) deve essere conferito direttamente dall'utenza, solo ed esclusivamente in sacchi a perdere di polietilene trasparenti o semitrasparenti chiusi, o in appositi contenitori. In caso di condomini superiori a quattro unità abitative o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio, i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di contenitori dal volume variabile fino ad un massimo di 1.100 litri.

_ Frazione “umido” residuo organico alimentare

Il rifiuto umido, organico putrescibile ad alto tenore di umidità, deve essere conferito direttamente dall'utente. Il rifiuto dovrà essere conferito in apposito contenitore, dotato di idoneo sistema di chiusura, in modo sciolto o in sacchi di materiale biodegradabile (mater-bi o carta). Il contenitore non deve contenere altre tipologie di rifiuti.

_ Frazione “carta e cartone”

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, che deve posizionare la carta e i cartoni impilati e legati con dello spago o immessa in contenitori di cartone (scatole, borse di carta, scatoloni ecc.).

_ Frazione “plastica”

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utenza in sacchi a perdere trasparenti o semitrasparenti chiusi oppure in appositi contenitori.

_ Frazione “vetro e lattine di alluminio “

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente negli appositi contenitori dislocati sul territorio. Il conferimento potrà avvenire anche dai singoli utenti domiciliarmente nei casi in cui sia stato

consegnato apposito contenitore.

_ Frazione “ingombranti” e R.A.E.E.

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso il centro di raccolta, dove sono collocati appositi containers/scarrabili ove immettere il materiale in forma sciolta. Il ritiro del rifiuto potrà avvenire anche domiciliarmente, su suolo pubblico e su appuntamento o cadenzialmente. Non possono essere conferiti/ritirati rifiuti dovuti a svuotamenti di alloggi, immobili o attività.

_ Frazione “compostabile verde”

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso il centro di raccolta, dove sono collocati appositi containers/scarrabili/bidoni ove immettere il materiale in forma sciolta. Esclusivamente per piccoli quantitativi (3/4 sacchetti) la raccolta potrà avvenire anche domiciliarmente, su suolo pubblico e su appuntamento o cadenzialmente.

È sempre previsto conferire i rifiuti del presente articolo nel centro di raccolta, se previsto nel regolamento e nell'autorizzazione di cui al successivo art. 18.

ART. 18 – CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA

Il centro di raccolta rifiuti è un'area destinata ad ammassare, stoccare le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

La disciplina dei centri di raccolta rifiuti è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008 e s.m.i., come previsto dall'art. 183 c1, lettera CC) del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 s.m.i.

L'Amministrazione comunale definisce con apposita autorizzazione e Regolamento le attività, le tipologie di rifiuto da conferire e le modalità di gestione dell'area definita “centro di raccolta rifiuti”.

ART. 19 – CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESSO APPOSITI CONTENITORI DISLOCATI SUL TERRITORIO

La localizzazione delle aree destinate al posizionamento dei contenitori per le raccolte differenziate, dislocati sul territorio comunale, punti di conferimento, sono disposti dall'Amministrazione comunale.

La localizzazione dei siti di cui al comma precedente tiene conto, oltre alle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile e sicuro accesso e utilizzo sia da parte dell'utenza, che da parte degli operatori e degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento e di riposizionamento in loco dallo stesso.

Tutti i contenitori utilizzati per le raccolte devono avere caratteristiche compatibili con le normali attrezzature utilizzate per la raccolta.

L'Amministrazione Comunale potrà prevedere per alcuni rifiuti che il conferimento avvenga direttamente dall'utente presso gli appositi contenitori, raggruppati e dislocati sul territorio comunale, anche in forma di punti di raccolta quali “presidi ambientali”.

ART. 20 – TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

Per ogni frazione di rifiuti urbani ed assimilati la raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolari forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato e specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dall'Amministrazione comunale e comunque autorizzato dagli Enti superiori competenti.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

ART. 21 – PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

I servizi di pulizia del suolo pubblico, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti giacenti sul suolo pubblico e lavaggio, vengono effettuati direttamente dal Comune o in altre forme previste dalla Legge.

I servizi interessano l'intero territorio comunale, in particolare devono riguardare:

- a) le strade e le piazze classificate fra quelle pubbliche o di uso pubblico e/o altri spazi pubblici;
- b) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico
- c) scale e sottopassi pedonali pubblici o di uso pubblico
- e) spiagge libere o in concessione al Comune

La pulizia del suolo pubblico è effettuata sia con l'utilizzo di macchine operatrici spazzatrici sia manualmente, a seconda delle necessità e delle possibilità, con una frequenza di interventi tale da garantire pulite e sgombre da rifiuti le aree interessate dal servizio.

Il servizio comprende lo spazzamento generale muro a muro o recinzione a recinzione, delle aree sopra definite, compresi i marciapiedi.

Il servizio di pulizia con macchine operatrici può essere attuato posizionando appositi avvisi mobili o fissi indicanti l'orario ed il giorno in cui si svolge il servizio. Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati a norma di legge.

I servizi di pulizia del suolo pubblico, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prevede anche il periodico svuotamento e pulizia dei contenitori portarifiuti dislocati sul territorio con sostituzione dei sacchetti. In tale contenitori e sul suolo pubblico non devono essere conferiti rifiuti urbani e ingombranti, né gli stessi contenitori devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi o inseriti rifiuti non conformi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato.

ART. 22– PULIZIA DELLE AREE MERCATO, FESTE, SAGRE E MANIFESTAZIONI IN GENERE

I venditori ambulanti dei mercati settimanali per tutto quello che attiene alla gestione dei rifiuti devono osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, mantenendo pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti in modo differenziato, di qualsiasi tipo proveniente dalla propria attività dopo aver ridotto al minimo il volume, depositandoli in prossimità della proprio posteggio per il ritiro.

I rifiuti urbani prodotti dai centri agglomerati o su aree coperte o scoperte per feste e manifestazioni in genere, devono essere raccolti in modo differenziato, a proprio carico, osservando le modalità e disposizioni contenute nel presente Regolamento e conservati dagli utenti, fino al momento del conferimento, in modo da evitare qualsiasi dispersione, mantenendo pulito ed in ordine il suolo utilizzato. A tal fine devono essere utilizzati raccoglitori conformi alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione comunale, alle normative in materia e dal presente Regolamento.

ART. 23 – PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI

I gestori di esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani con conferimento differenziato delle singole frazioni secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 24 – PULIZIA AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI, MERCATINI E FIERE ECC.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, mercatini e fiere ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti, a proprio carico, in modo differenziato osservando le modalità e disposizioni contenute nel presente Regolamento

ART. 25 – ESTIRPAZIONE DELLE ERBE

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice del servizio di nettezza urbana provvede a mantenere pulite tutte le parti pedonali dei cimiteri comunali, anche mediante estirpazione delle erbe naturalmente cresciute.

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana provvede periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze. I cumuli di vegetali formati in seguito alle operazioni di cui sopra, saranno smaltiti secondo le disposizioni vigenti.

L'uso dei diserbanti, essicanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

ART. 26 – PULIZIA FONTANELLE COMUNALI

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice del servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti e a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle eventualmente presenti sul territorio comunale, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

ART. 27 - CADITOIE E POZZETTI STRADALI

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice del servizio provvede alla pulizia delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi.

ART.28 - RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E ATTIVITÀ MANUTENTIVE

1. I rifiuti cimiteriali, classificati ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera f), del Decreto, si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui all lett. a) del comma 1 devono essere stoccati in contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare: i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse.

3. I materiali lapidei, di costruzione e demolizione, sono considerati inerti.

4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie. In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici e resti di indumenti andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino ad idoneo impianto di smaltimento secondo le disposizioni vigenti. I residui metallici potranno essere recuperati dopo che sia stata ottenuta la disinfezione degli stessi.

5. Le attività di gestione di tali rifiuti sono eseguite tramite ditte appositamente incaricate.

6. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti si deve prestare particolare cura al rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela degli addetti.

ART. 29 – RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico,

l'Amministrazione comunale, ove possibile, accerterà attraverso il Comando di Polizia Locale, Azienda Sanitaria Locale competente, ecc. – raccogliendo anche eventuali reperti – l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitari o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, affinché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale farà eseguire con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti.

ART. 30 – OBBLIGO DI TENERE PULITI TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti ed inquinanti o vegetazione spontanea (ad esempio: ambrosia).

A tale scopo essi devono dotarsi dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

I frontisti sono tenuti inoltre alla potatura di rami, siepi e fronde sporgenti su qualsiasi area pubblica.

ART. 31 – SGOMBERO DELLA NEVE – OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- 1) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- 2) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve lungo i marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno 100 cm, e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di Sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio.

ART. 32 – DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico compresi i giardini, i parchi e le aree pubbliche appositamente attrezzate per gli animali, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino dette aree, compresi i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere.

Sono tenute alla raccolta delle deiezioni mediante l'utilizzo degli appositi ausili (guanto, paletta e sacchetti di plastica) ed al loro corretto smaltimento negli appositi contenitori dislocati sul territorio.

Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Medicina Veterinaria della A.S.L. di competenza, in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

ART. 33 – DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

Gli scarti inerti derivanti dai lavori effettuati dovranno essere smaltiti nei centri autorizzati, salvo

diversamente previsto.

ART. 34 – ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso dell'Amministrazione comunale, che può stipulare apposite convenzioni, tenendo conto anche delle agevolazioni previste per queste tipologie di interventi dall'articolo 3 della L.R. n.21 del 01 Luglio 1993 e s.m.i.

ART. 35– EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, l'Amministrazione comunale, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

L'Amministrazione comunale opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza e in termini più puntuali ai giovani una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

CAPITOLO 4

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

ART. 36 – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E PERICOLOSI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza alle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

I produttori che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare, entro due mesi dall'inizio di ciascun anno, al Comune: il quantitativo, il volume, la natura merceologica, la provenienza e le tecniche di smaltimento usate, riferite all'anno precedente.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di permesso di costruire o altro titolo abilitativo per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali pericolosi dovranno essere rispettati da parte dei detentori tutte le prescrizioni di legge nazionali, regionali e provinciali.

Ciò premesso, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve avvenire, secondo le specifiche indicazioni normative, a cura e spese dei singoli produttori di questi stessi rifiuti.

Tali operazioni non sono pertanto disciplinate dal presente Regolamento, in quanto non rientranti fra i servizi pubblici inerenti i rifiuti urbani e assimilati.

ART. 37 – RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ED ASSIMILATE

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici o privati, nei gabinetti medici o di analisi, nelle strutture sanitarie in genere si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani solo in riferimento ai residui cartacei, imballaggi e contenitori, beni di consumo durevoli e di arredamento di uso comune, fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari, prodotti solo ed esclusivamente presso i servizi in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), fatta eccezione dei reparti infettivi e laboratori.

Per i rifiuti non provenienti da questi particolari ambiti vale invece quanto disposto dal D.P.R. n.254 del

15/07/2003.

CAPITOLO 5

SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 38 - OBBLIGHI E DIVIETI GENERALI

1. I produttori dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono tenuti a conferirli secondo i tempi e le modalità prescritte.
2. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, nel suolo, sia sulle aree pubbliche e che private.
3. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti riportate nell'art. 39 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla immediata rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per legge e riportate nell'art. 39 del presente Regolamento, chiunque non ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento è tenuto a procedere alla immediata esecuzione degli stessi.
6. In caso di accertata inadempienza al presente regolamento, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali e sicurezza pubblica, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone l'esecuzione in danno degli stessi e al recupero delle somme anticipate.
7. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombrò ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
8. Il Comune attiva la vigilanza applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia, salvo che il fatto non costituisca reato.
9. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.
10. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.
11. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (Dpr 27.4.1955 n.547, Dpr 19.3.1956 n.303 e D.Lgs. n.626/94) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).
12. Le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. Dovranno inoltre essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione di percolato.
13. Oltre a quanto stabilito dalla legge e dalle successive disposizioni del presente regolamento, è a chiunque vietato:
 - a) procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio comunale e/o all'interno dei presidi ambientali e dei centri di raccolta;
 - b) procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori ed esposti sulla pubblica via, nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
 - c) danneggiare le attrezzature afferenti ai servizi di smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contenitori esposti sulla pubblica via, nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;

- d) affiggere sui contenitori materiali di qualunque natura e dimensione, salvo espressa autorizzazione del Comune o del proprietario del contenitore;
 - e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti ai servizi;
 - f) conferire materiali accesi, non completamente spenti o comunque tali da provocare danni;
 - g) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con ogni tipo di rifiuti, liquidi o solidi;
 - h) spostare i contenitori stradali ed i contenitori esposti sulla pubblica via, nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
 - i) procedere allo smaltimento non autorizzato mediante combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti e adottando comunque le cautele per limitare al massimo le emissioni;
 - l) procedere allo smaltimento non autorizzato dei rifiuti mediante immissione nella pubblica fognatura;
 - m) conferire rifiuti o frazioni di rifiuto utilizzando sacchetti, contenitori diversi da quelli destinati ad accoglierli;
 - n) abbandonare rifiuti fuori dagli appositi sacchetti, contenitori, anche se in prossimità degli stessi;
 - o) esporre il rifiuto in luogo diverso da quello stabilito per la raccolta, ovvero non in prossimità dell'accesso dell'utente alla Via pubblica;
 - p) esporre il rifiuto in giorni e orari diversi da quelli previsti nel calendario di raccolta approvato dalla Giunta Comunale;
 - q) conferire il rifiuto indifferenziato, ovvero non suddiviso nelle varie frazioni (umido; secco non riciclabile; secco riciclabile) nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
 - r) abbandonare i rifiuti in borsette sui cestini pubblici;
 - s) abbandonare rifiuti ingombranti o R.A.E.E. su suolo pubblico o di uso pubblico se non diversamente previsto dal presente regolamento;
14. Non ricade nel divieto di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 192 del Decreto:
- a) il deposito dei sacchi e contenitori sulla pubblica via, per il conferimento dei rifiuti raccolti con il sistema porta a porta, nelle zone in cui viene effettuato tale servizio, purché ciò avvenga nei tempi e nei modi regolati dal presente regolamento;
 - b) il deposito dei rifiuti negli appositi contenitori stradali, fermo restando il divieto di conferire rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori sono stati predisposti;
 - c) il deposito dei rifiuti nei presidi ambientali, fermo restando il corretto utilizzo dei contenitori e delle aree ivi allestite, secondo le modalità previste dall'Amministrazione Comunale;
15. Gli utenti hanno l'obbligo di mantenere in stato decoroso e igienicamente pulito gli appositi contenitori utilizzati per la raccolta. Gli utenti hanno l'obbligo di mantenere igienicamente pulito anche il suolo pubblico o di uso pubblico ove sono posizionati i contenitori.
16. Il Comune vigila sul rispetto delle prescrizioni di legge e del presente regolamento, applicando le sanzioni amministrative ivi previste, fatta salva l'irrogazione di eventuali sanzioni penali da parte dell'autorità giudiziaria, ove il fatto costituisca reato.
17. Il Comune impone ai gestori dei servizi disciplinati dal presente regolamento il rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e in materia di sicurezza del lavoro.
18. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare e/o integrare gli orari e le modalità di conferimento in relazione a esigenze e situazioni diverse.
19. In Generale è vietato sempre e comunque il conferimento dei rifiuti in modo non conforme al presente Regolamento e alle norme vigenti in materia.

ART. 39 – SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché dagli altri Regolamenti Comunali, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa nei limiti minimi e massimi elencati nell'allegato "B" del presente Regolamento. L'adeguamento delle stesse è demandato alla Giunta Comunale.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali di urgente necessità di cui all'art. 14 comma 3, art.9 comma 3, art.17 comma 2 del D.Lgs. 22/97, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 51 del citato D.Lgs. 22/97.

3. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla Vigilanza Urbana e dal personale di cui al all'art. 11, incaricato di pubblico servizio.

ART. 40 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico-sanitarie emanate dalla CEE, dallo Stato e dalla Regione.

ART. 41 – EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con la delibera di approvazione e trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento esistenti recanti norme che disciplinano la medesima materia e/o contenuti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti, i regolamento e/o ordinanze e ove in contrasto prevale il presente Regolamento.

ART. 42 – ALLEGATI

1. Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

All. A: Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;

All. B: Sanzioni;

TABELLA "A"

ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI di cui al n° 1 punto 1.1.1 lettera a) della DELIBERA 27/7/1984 del Comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82

In base alla vigente normativa, sono "assimilate" ai Rifiuti Solidi Urbani le seguenti categorie di Rifiuti:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane
- Cassette, pallets
- Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle o similpelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- Residui animali derivanti dalle attività di vendita (es. scarti di pescheria e di macelleria)
- Accessori per l'informatica.

TABELLA "B" - SANZIONI

	Descrizione	Sanzioni previste dal Regolamento	Minimo edittale Euro	Massimo edittale Euro
A	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	art.38 – 13° comma - lett. a) e b)	25,00	200,00
B	Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento pubblico	art.38 – 13° comma - lett. c)	25,00	200,00
C	Affissione non autorizzata sui contenitori	art.38 – 13° comma - lett. d)	25,00	200,00
D	Intralciare l'opera degli addetti al servizio	art.38 – 13° comma - lett. e)	25,00	200,00
E	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	art.38 – 13° comma - lett. f)	105,00	620,00
F	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (bucce, carta, escrementi di animali ecc.)	art.38 – 13° comma - lett. g)	25,00	200,00
G	Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti	art.38 – 13° comma – lett. h)	25,00	200,00
H	Smaltimento non autorizzato dei rifiuti mediante combustione e/o immissione in pubblica fognatura, salvo che il fatto non comporti più grave sanzione	art.38 – 13° comma - lett. i) e l)	105,00	620,00
I	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i sacchetti, contenitori sono destinati	art.38 – 13° comma - lett. m)	25,00	200,00
L	Abbandonare rifiuti fuori dagli appositi sacchetti, contenitori, anche se in prossimità degli stessi	art.38– 13° comma - lett. n)	25,00	200,00
M	Esporre il rifiuto in luogo diverso da quello stabilito per la raccolta, ovvero non in prossimità dell'accesso dell'utente alla Via pubblica	art.38 – 13° comma - lett. o)	25,00	200,00
N	Esporre il rifiuto in giorni e orari diversi da quelli previsti nel calendario di raccolta	art.38 – 13° comma - lett. p)	25,00	200,00
O	Conferimento del rifiuto indifferenziato, ovvero non suddiviso nelle varie frazioni (umido, secco non riciclabile, secco riciclabile)	art.38 – 13° comma - lett. q)	25,00	200,00
P	Abbandonare il rifiuto in borsette su cestini pubblici	art.38 – 13° comma - lett. r)	105,00	620,00
Q	Abbandonare rifiuti ingombranti o R.A.E.E. su suolo pubblico o di uso pubblico se non diversamente previsto dal presente regolamento	art.38 – 13° comma - lett.s)	105,00	620,00
R	Conferimento di rifiuti non assimilabili ai R.S.U. (rifiuti pericolosi, rifiuti agricoli, rifiuti speciali, ecc)		25,00	200,00
S	Conferimento di rifiuti non conformi nei contenitori porta rifiuti dislocati sul territorio	art. 21 ultimo comma	50,00	400,00
T	Conferimento di rifiuti di qualsiasi genere all'esterno dei contenitori porta rifiuti dislocati sul territorio	art. 21 ultimo comma	105,00	620,00
U	Violazioni in materia di gestione di rifiuti esterni e cimiteriali		25,00	200,00
V	Violazioni in materia di gestione di rifiuti non assimilati, pericolosi, ecc., salvo che il fatto non comporti più grave sanzione		105,00	620,00
Z	Violazioni in materia di gestione e smaltimento dei liquami delle fosse biologiche salvo che il fatto non comporti più grave sanzione		105,00	620,00
X	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci		25,00	200,00